

COMUNE DI COSSIGNANO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2020

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Valutazioni e decisioni nell'ambito delle questioni di incompatibilità e di conflitto di interessi sollevate dal gruppo di minoranza "Noi, Cossignano" in data 3 ottobre 2020.

In data 3 ottobre 2020 il gruppo consiliare di minoranza di questo Consiglio Comunale ha esposto il lecito dubbio circa l'eventuale presenza di alcune situazioni che possono configurare un potenziale conflitto d'interessi tra la carica di Consigliere Comunale e quella di presidente di un'Associazione di Promozione Sociale locale.

Da un'analisi della situazione presso il nostro Comune e da un'estrazione dai pubblici archivi si evince che il consigliere dott. Angelo Carlini risulti essere presidente di un'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Giovanile - Ferax Cossinea - APS" la quale ha sede nel territorio del Comune di Cossignano.

Si pone all'attenzione il fatto che la già menzionata associazione, negli atti interni del Comune, ha prodotto solo ed esclusivamente istanze di patrocinio, di occupazione di suolo pubblico o di utilizzo di locali di proprietà comunale. Sempre la suddetta associazione non ha mai richiesto e tantomeno ottenuto sovvenzioni di natura economica e/o benefici di qualunque genere dall'Amministrazione Comunale né, tantomeno, risultano partecipazioni del Comune.

Da uno studio della norma si può chiaramente evincere che non sussiste alcuna causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, c. 1, n. 1) del D.lgs. 267/2000.

Difatti il dott. Angelo Carlini, presidente dell'Associazione, non avrebbe titolo a ricoprire la carica di amministratore locale solo nell'ipotesi in cui l'associazione de quo sia soggetta a vigilanza del Comune ovvero vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del Comune o che da questo riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente: circostanza assolutamente non ricorrente nel caso di specie. Per quanto riguarda l'eccezione di conflitto di interessi riferito all'art. 63, c. 1, n. 2) del D.lgs. 267/2000 si specifica che essa è manifestamente infondata in quanto l'associazione in questione non ha parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune.

Fatte le precedenti considerazioni si può affermare che non vi sono cause di incompatibilità ex lege tra le due cariche e tantomeno la presenza di eventuali conflitti d'interessi così come evidenziato dal gruppo di minoranza.

Nella stessa occasione il gruppo di minoranza ha espresso un ulteriore dubbio circa la compatibilità tra la carica di consigliere comunale e del soggetto che ha un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti del Comune a norma dell'art. 63 c.1 n.6 del TUEL.

In merito si precisa che è stato compito dell'Amministrazione, tramite l'accesso alla banca dati, accertarsi dell'eventuale presenza di persone le quali avessero un tale debito nei confronti del Comune. Da tale estrazione si evince che nessuna persona che siede nel Consiglio Comunale ha un debito diretto ed esigibile verso il Comune. Per trasparenza e senza ledere il diritto alla riservatezza del singolo componente, si può affermare che vi sono delle posizioni non regolari, ancorché non accertate dall'ente quindi non esigibili, le



quali comunque risultano essere già sanate, rimuovendosi, in tal modo, qualsiasi paventata, ma insussistente, potenziale causa di ineleggibilità.

Per quanto concerne la posizione del sottoscritto Sindaco, come da lei richiesto, dopo aver verificato, in data antecedente la candidatura, l'assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse, riferisco di aver nuovamente portato la questione all'attenzione del Responsabile per la Trasparenza dell'Ente presso cui presto servizio.

Anche dall'ulteriore ulteriore esame che ne è conseguito è emersa l'assenza di aprioristiche cause di incompatibilità o di conflitto di interessi derivanti dalla cumulabilità delle funzioni di dirigente regionale e di sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Pertanto la compatibilità e l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, derivanti dall'esercizio delle funzioni elettive delle quali sono investito è confermata proprio dalle norme che Lei cita oltre che dalle sentenze riportate, dalle quali, per quanto inconferenti, possono essere desunti spunti di riflessione a conferma della compatibilità.

Infatti essendo le cause di incompatibilità limitative del diritto costituzionalmente garantito di accesso alle cariche elettive, esse hanno carattere tassativo e non possono estendersi a situazioni non espressamente disciplinate.

Voler insinuare l'esistenza di censure preliminari di tale fattispecie costituirebbe una grave violazione delle libertà politiche garantite dagli articoli 51 e 97 della Costituzione.

La situazione non cambia per il fatto particolare che le funzioni di Sindaco sono svolte in un territorio che ricade nella medesima area in cui è svolta la funzione di dirigente nel settore dell'agricoltura.

Resta fermo, come in ogni caso, l'obbligo di astensione del sottoscritto nella partecipazione a procedimenti in cui siano coinvolti interessi personali, secondo quanto previsto dal codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 come integrato dalla DGR 64/2014, nonché dall'art.6 bis della L.241/90.

Va comunque precisato che i principi dettati dal Programma di Sviluppo Rurale, di cui il sottoscritto è responsabile per alcune misure, richiedono la partecipazione nel procedimento di più soggetti (istruttore, responsabile provinciale e responsabile regionale) con il compito di verificare, sulla base delle regole dettate dai bandi di riferimento, l'ammissibilità delle domande presentate. La partecipazione di più soggetti, la presenza di regole precise che non lasciano spazio a discrezionalità, costituiscono una garanzia di imparzialità, che coinvolge anche l'analisi del rischio con l'attribuzione di un livello tale da non richiedere misure correttive al fine di prevenire fenomeni corruttivi.

Confido che quanto sopra esposto costituisca esauriente chiarimento alle questioni poste nella scorsa seduta consiliare dal Gruppo di Minoranza, rimettendosi a quest'ultimo le valutazioni che ne conseguono.

IL SINDACO
Dr. Roberto Luciani

